



operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Per le prestazioni occasionali e professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio, il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia di euro 15.000: alla definizione di tale soglia concorrono non solo i compensi sportivi percepiti (vale il regime di cassa) a partire dal 1° luglio 2023 ma anche i compensi sportivi forfettari (ex art. 67, c. 1, lett. m del TUIR) percepiti in regime di esonero tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023.

Continua a valere per i professionisti che abbiano adottato il regime fiscale forfettario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

5. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi anche di natura sportiva e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

6. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

Per le prestazioni occasionali e le Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio, il versamento delle ritenute previdenziali sarà dovuto solo al superamento della soglia di euro 5.000: alla definizione di tale soglia concorrono solo i compensi percepiti (vale il regime di cassa) a partire dal 1° luglio 2023.

7. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.



TRIBUTI

8. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

ENTRO MERCOLEDI' 20 SETTEMBRE

REGIMI DI FAVORE

9. Associazioni che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale: accesso al regime agevolato.

Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (esenzione dall'IRPEF, agevolazioni sulle erogazioni liberali ...). Per usufruire di queste agevolazioni, occorre presentare un'istanza, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

10. Ravvedimento operoso breve

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 21 agosto 2023, versando con Modello F24 le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 1,5%, e agli interessi legali pari all'5% (DM 13/12/2022), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

ENTRO LUNEDI' 25 SETTEMBRE

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

11. Modello Intra 1: COMUNICAZIONE MENSILE (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Sede Legale: Via S. Maria Maggiore 1 - 40121 Bologna –

Tel. 051/ 23.89.58 - Fax 051/22.52.03 – Email: info@arseasrl.it–

C.F e P.IVA 02223121209 - Iscrizione R.E.A. 422044 Camera di commercio di Bologna



Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente.

ENTRO VENERDI' 29 SETTEMBRE

CONTRIBUTI

12. Credito d'imposta sponsorizzazioni 2022

Entro oggi, sulla piattaforma <https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/it/home/>, può essere fatta richiesta del contributo relativa agli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche** ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Le spese devono essere state sostenute nel primo trimestre del 2022 ed il contributo può essere pari al 50 delle spese sostenute.

ENTRO LUNEDI' 2 OTTOBRE (il 30 settembre cade di sabato)

IMPOSTE

13. Versamento Imposte su acquisti INTRA UE

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

14. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/03/2023 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2022/2023, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2023/2024)

15. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/10/2022 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2022/2023.

16. Versamento imposta di bollo trimestrale

Sede Legale: Via S. Maria Maggiore 1 - 40121 Bologna –

Tel. 051/ 23.89.58 - Fax 051/22.52.03 – Email: info@arseasrl.it—

C.F e P.IVA 02223121209 - Iscrizione R.E.A. 422044 Camera di commercio di Bologna



Entro oggi scade il termine per il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno in esenzione IVA.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Entro la presente scadenza potrà essere versata anche l'imposta di bollo relativa al primo trimestre se non versata in quanto inferiore ad euro 250,00.

Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera ancora i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere eseguito con una duplice modalità:

- indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;
- utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2521 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre) e 2522 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre).

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

17. Invio Modello EMens all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

18. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;



- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

19. Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Entro oggi è obbligatorio trasmettere in via telematica la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al periodo aprile/giugno 2023. Sono esonerati da tale adempimento i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. tra cui gli enti che adottano il regime forfettario ex Legge 398/1991.

5xMILLE

20. Regolarizzazione degli Enti del volontariato (comprese le associazioni di promozione sociale) e le associazioni sportive dilettantistiche.

Le associazioni interessate al 5xmille che non hanno trasmesso la domanda entro l'11/4/2023, ovvero che, pur avendola presentata entro il termine previsto possono provvedere alla regolarizzazione entro oggi presentando la documentazione richiesta secondo le procedure previste e versando una sanzione di euro 250,00, mediante modello F24 ELIDE, codice tributo 8115.